



COMUNE DI
FERNO
PROVINCIA DI VARESE

Lotto 6

POLIZZA FURTO

POLIZZA FURTO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- per **Assicurato:** il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Contraente:** il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione;
- per **Danno liquidabile:** danno determinato in base alle tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
- per **Franchigia:** somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico
- per **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per **Parti:** il Contraente/Assicurato e la Società.
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
- per **Regola proporzionale:** se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art.1907 del C. C.);
- per **Scoperto:** parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente
- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la

garanzia assicurativa;

- per **Società:**

l'impresa di Assicurazione;

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE FURTO

FURTO: come definito dall'art. 624 c.p.

RAPINA: come definita dall'art. 628 c.p.

ESTORSIONE: come definita dall'art. 629 c.p.

Le Parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

Valori

Denaro, valute italiane ed estere, titoli, vaglia, francobolli, valori in genere, preziosi, buoni pasto, buoni benzina, tickets, coupons, via card, telepass, carte carburante, valori bollati, fustelle di farmaci comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non.

Il tutto sia di proprietà locazione e/o uso, nella quale o attraverso la quale il Contraente esercita la propria attività.

Stabilimenti

Qualsiasi locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà, locazione e/o uso, nella quale o attraverso la quale il Contraente esercita la propria attività.

Patrimonio Mobiliare

Attrezzi, macchine, macchinari, mobilio, armadi di sicureria o corazzati o casseforti (escluso il contenuto) effetti personali dei dipendenti, arredi, macchine da ufficio, libri, registri e stampati, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, antenne; strumentazioni; macchine operatrici semoventi; impianti e strumenti di sollevamento e trasporto; impianti di illuminazione anche pubblica; luminarie; insegne; parcometri, casse self service, impianti semaforici, cartelli stradali, tabelloni informativi, ledwall, display a led, display a messaggio variabile, maxischermi, "totem multimediali", segnali, impianti sportivi, arredi ed attrezzature da spiaggia, arredi urbani, giochi per giardini, altalene, scivoli, panchine, tavoli , cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, impianti di distribuzione, grigliatori, impianti di trattamento acque fognarie, impianti distribuzione carburante, fissi e infissi, gronde e pluviali, pese, potabilizzatori, pompe, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, impianti foto voltaici, pannelli solari, pannelli solari termici, impianti eolici, impianti idroelettrici, impianti di risalita, sciovie, seggiovie, tapis roulant, ski lift, cabinovie, monorotaie, strumenti musicali, attrezzature scolastiche in genere, registri, archivi, vestiario, biancheria, coperte, provviste alimentari, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte dal Contraente / Assicurato nulla escluso e/o eccettuato, il tutto sia di proprietà che in esercizio del Contraente / Assicurato, comprese, se il Contraente / Assicurato è il locatario, le migliorie apportate ai beni tenuti in locazione, nonché i beni in comodato e/o affidamento al Contraente / Assicurato.

Apparecchiature medicali, medicinali, farmaceutici, sanitari e tutto quanto inerente l'attività delle farmacie.

Si intendono inclusi mezzi di traino o di trasporto non iscritti al P.R.A, nonché mezzi nautici e loro accessori.

Sono compresi per lo stesso rischio, se non assicurati con specifica polizza, apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualsiasi marca e modello, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: i centri elaborazione dati (CED), computers, stampanti, videoterminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, metal detector, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d'ufficio in generale, telecamere, impianti di video sorveglianza, gruppi di continuità e quant'altro di simile ed inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello compresi i relativi accessori e pertinenze quali a titoli esemplificativo: computers portatili, tablets, lavagne computerizzate, registri elettronici, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili fissate a bordo strada od installati su veicoli o mezzi nautici, autovelox, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, telefoni cellulari smartphones, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile anche di proprietà di terzi o dati in comodato a terzi e quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria del contraente/assicurato, nulla escluso né eccettuato.

I beni in leasing sono esclusi solo se coperti da altra assicurazione.

Oggetti d'arte

Mobili e arredi; soprammobili; quadri; dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappezzerie, tappeti, lampadari, sopraporte, chiambrane, statue, altari, raccolte scientifiche d'antichità numismatiche o filateliche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, reperti archeologici, collezione in genere, libri storici antichi, riviste e giornali d'epoca, argenteria, antiquariato, strumenti musicali, filigrana ed oggetti in filigrana, gioielli, perle, pietre e metalli preziosi, armi antiche o da collezione e cose aventi valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o culturale (esempio veicoli e mezzi nautici d'epoca) di valore singolo non superiore ad Euro 30.000, posti negli stabilimenti (salvo che relativamente a tali beni non vi sia stima giurata nel qual caso la Società si impegna a indennizzare l'effettivo valore di tali beni), il tutto sia di proprietà del contraente/assicurato e anche dato in locazione, comodato, custodia deposito, uso o esercizio a terzi, che di proprietà di terzi, tenuto dal Contraente/Assicurato in locazione, comodato, custodia, deposito uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio o comunque detenuto a qualsiasi titolo.

Fabbricati o locali

Fabbricato o porzione di fabbricato costruito in solida muratura avente mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

Dipendenti

Funzionari, impiegati, operai, autisti, commessi, professionisti, e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

Mezzi di custodia

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate tutti efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Primo rischio assoluto

L'assicurazione furto prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 10, lett. c) e d), delle Definizioni, saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.

Ubicazioni

I luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.

Vetro antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purchè dotati di pari resistenza.

Furto con destrezza

Con furto con destrezza si intende il furto commesso, durante l'orario di apertura al pubblico, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano addosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Alle Definizioni, Condizioni e Garanzie Complementari della presente polizza si assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal Contraente e/o Assicurato negli Stabilimenti dove esercita la propria attività oppure dove è obbligato per Legge a dotare terzi di beni di sua proprietà, aventi i mezzi di chiusura anche insufficienti, relativi alle partite sottoindicate a seguito di furto, furto con destrezza o rapina:

Partita 1 - Patrimonio Mobiliare

Partita 2 - Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave

Partita 3 - Valori trasportati da addetti del Contraente
non nominativamente indicati

Partita 4 - Beni all'aperto

Si conviene che tutti i beni di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente, esclusi i veicoli, siano assicurati con la presente polizza, anche se in seguito ad un disguido operativo degli Uffici interessati, determinati beni non risultassero descritti nelle definizioni di polizza o in eventuali inventari forniti dal Contraente, o non fossero comunicate variazioni o incrementi a nuovo. Tuttavia il Contraente / Assicurato sarà tenuto al pagamento del relativo premio a partire dal periodo di acquisto o dalla disponibilità non appena a conoscenza, secondo quanto descritto dalla Legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, comprese per i beni assicurati anche eventuali polizze stipulate da terzi. Si dà atto che possano sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze preesistenti che di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al pagamento.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il "*mandato di pagamento*", o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

Tutto quanto sopra è valido anche per il pagamento della prima rata di premio, con un periodo di mora di 30 giorni.

La società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità, secondo quanto stabilito dalla Legge.

Art. 3 bis - Tracciabilità dei pagamenti.

In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante, la Società e l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di in cui ha sede il Contraente della presente polizza.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. 3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente in assenza di dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 14 bis (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì fare nei trenta giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità competente, inviandone copia alla Società.

È inoltre fatto obbligo al Contraente od all'Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.

Il Contraente o l'Assicurato devono consentire alla Società l'effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la durata indicata in frontespizio e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere la **ripetizione del contratto** per una durata ed alle condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Resta comunque inteso che, per esigenze legate alle procedure necessarie per l'individuazione di un nuova Società il **contratto potrà essere prorogato** per un periodo massimo di tre mesi. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 11- Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, entro tre mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 14 bis – Clausola di recesso.

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 15 - Rischio Assicurato.

La Società si obbliga a risarcire il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, furto con destrezza, e dalla rapina dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi e che il Contraente detiene a qualsiasi titolo in stabilimenti di proprietà, in locazione, uso o gestione, a qualunque uso adibito ed ovunque ubicato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto o della rapina i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere, o per tentare di commettere l'atto, inclusi gli atti di vandalismo e/o sabotaggio perpetrato sulle stesse.

Si precisa inoltre che la garanzia furto con destrezza si intende prestata alla condizione che l'evento sia constatato nella stessa giornata nel quale è avvenuto e venga denunciato entro 48 ore dal suo accadimento.

Limitatamente alla garanzia "Rapina" si precisa che l'assicurazione è estesa anche e quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 16 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisce,

- requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave, nonchè i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni;
- e) beni in rame-

Art. 17 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi.

Relativamente ai valori, carte valori, titoli di credito in genere e denaro se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 8 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art. 18 - Trasloco delle cose assicurate.

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 7 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.9;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia:

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 bis – Mediazione per la conciliazione delle controversie.

Il 20 Marzo 2010 è entrato in vigore il D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 in materia "Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali".

Tale decreto ha previsto la possibilità per la soluzione di controversie civile anche i materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità potranno far pervenire la richiesta di mediazione depositata presso uno di tali organismi.

Dal 20/03/2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti che è diventata obbligatoria soltanto dal 20/03/2012.

Art. 22 - Determinazione dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni ai beni:

- si calcola la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

b) per i danni a valori, esclusi titoli monete e banconote e banconote estere:

- il loro valore nominale
- c) per i danni alle opere d'arte
- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
 - in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
 - per le raccolte o collezioni la società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti esclusi qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta, collezione o rispettive parti.
- c) per i documenti:
- la Società risarcirà solo le spese di rifacimento.
- c) per i titoli di credito per i quali è prevista la procedura di ammortamento
- l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute per l'ammortamento e pertanto anche ai fini dei limiti di indennizzo si avrà riguardo all'ammontare di dette e non al valore dei titoli

Art. 23 - Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono automaticamente reintegrate della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro. L'importo massimo dei reintegri non potrà comunque superare la somma inizialmente assicurata.

Art. 24 - Titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 25 - Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 16 b).

Art. 27 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza di sinistro. Il Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 28 – Coassicurazione o raggruppamenti temporaneo di Società.

Nel caso di coassicurazione, o il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c. e quindi tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 29 - Copertura automatica nuovi beni e regolazione premio.

Premesso che eventuali variazioni del patrimonio immobiliare e mobiliare devono essere comunicate dal Contraente alla Compagnia per consentire la variazione delle somme assicurate con apposita appendice e con relativa variazione del premio, i beni assicurati si intendono automaticamente compresi e/o esclusi dal momento del preso e/o perso possesso dei beni stessi.

In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato.

Art. 30– Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett. A&M Consulting srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett. A&M Consulting srl.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta

dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

GARANZIE COMPLEMENTARI

A) Valori trasportati dai dipendenti (non nominati)

Relativamente ai valori in genere l'assicurazione è prestata anche contro:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina commessa sugli addetti di fiducia dell'Assicurato mentre al di fuori dei locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto ad altre sedi dell'Assicurato, a banche, a uffici postali, ecc., ai fornitori e/o clienti e viceversa.

B) Furto commesso o agevolato da dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

C) Archivi di documenti e registri

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi

D) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

E) Beni anche all'aperto

Si intendono assicurati anche i beni all'aperto purchè riposti nell'area recintata o delimitata dove l'Ente svolge la propria attività oppure a bordo di veicoli intestati al PRA al Contraente/Assicurato purchè regolarmente chiusi a chiave e utilizzati per ragioni di servizio; Sono compresi in garanzia tutti i beni di proprietà e non del Contraente/Assicurato, così come classificato alle voci "Patrimonio Mobiliare" e "Merci", con l'esclusione di computers portatili, tablet, telefoni ad uso mobile, smartphone, navigatori e oggetti elettronici similari, armadi di sicurezza o corazzati,

cassaforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche ricetrasmittenti, armi da fuoco di proprietà e quelle poste sotto sequestro, macchine da scrivere, mobilio ed arredi in genere, posateria, suppellettili, biancheria in genere, calcolatori ed elaboratori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere, fotocopiatrici e telefax e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, fotocolor, documenti in genere, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, rami per incisioni e simili, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dell'Assicurato/Contraente o dei dipendenti, utenti, degenti, accompagnatori e visitatori, impianti portali di riscaldamento e condizionamento; si intendono esclusi anche i valori e le opere d'arte.

Le derrate alimentari e gli altri beni si intendono assicurati, purchè solo temporaneamente all'aperto in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle stesse, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata.

In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Si precisa che si intende esplicitamente escluso il furto di grondaie, pluviali e altre parti di fabbricato in metallo, in particolare rame, compresi i guasti cagionati dai ladri in tale occasione o anche solo nel tentativo di commettere il furto di tali componenti del fabbricato.

F) Furto commesso con chiavi autentiche

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente/Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o tramite furto con scasso.

G) Garanzia per uffici

Limitatamente agli uffici la garanzia è valida durante le ore di apertura, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè nei locali stessi vi sia la costante presenza di persone.

H) Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

I) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

L) Mezzi di chiusura

L'assicurazione furto è prestata a condizione che:

- a) siano operanti i mezzi di chiusura che proteggono i locali contenenti le cose assicurate;
- b) il furto venga perpetrato mediante scasso o rottura dei mezzi di chiusura e che gli stessi siano muniti di congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

M) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi.

A parziale deroga delle C.G.A. si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono essere incustoditi per periodi superiori ai 45 giorni.

N) Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave.

Limitatamente alla partita 2) per la garanzia furto l'assicurazione è operante alle condizioni che si considerano essenziali per l'efficacia del contratto che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, casseforti, armadi o registratori di cassa.

O) Parcheggio (garanzia valida solo se richiamata dalla Scheda di quotazione)

Si intendono assicurati gli autoveicoli di terzi e dei dipendenti in parcheggio all'aperto su area recintata oppure nelle zone a parchimetro gestite dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita 5).

L'assicurazione non comprende il furto parziale, se non a seguito di furto totale, per indumenti ed oggetti personali e quanto altro contenuto nei veicoli.

Se al momento del sinistro le cose assicurate si trovassero già coperte da assicurazione con polizza stipulata dal rispettivo proprietario, verrà risarcita la sola parte di danno che eventualmente eccedesse i valori garantiti dalla predetta polizza fino alla concorrenza del capitale assicurato con la presente polizza in relazione alle condizioni generali e particolari della stessa. Il proprietario dell'autoveicolo sarà obbligato a fornire in visione: l'originale della propria polizza,

P) Merci (garanzia valida solo se richiamata dalla Scheda di quotazione)

Si intendono assicurate le merci di cui alla part. 6) e le materie prime, i prodotti dell'industria, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, prodotti agro alimentari, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i Diritti Doganali, esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Q) Farmacia (garanzia valida solo se richiamata dalla Scheda di quotazione)

Sono anche in garanzia il contenuto della farmacia di proprietà dell'Ente.

R) Oggetti d'arte (garanzia valida solo se richiamata nella Scheda di quotazione)

| , li.....

La Società

Il Contraente

.....

.....

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regola l'assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 3 - Pagamento del premio;

Art. 12 - Foro competente;

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno.

La Società

Il Contraente

.....

.....

POLIZZA FURTO E RAPINA**SCHEDA RIEPILOGATIVA****FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO**

Condizione di polizza	Scoperto	Franchigia	Massimo indennizzo
Furto con destrezza	10% con minimo di Euro 250,00		Euro 2.000,00
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> A) Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati	10% con minimo di Euro 200,00		
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> B) Furto commesso o agevolato da dipendenti		Euro 350,00	
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> C) Archivi di documenti e registri		Euro 350,00	
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> D) Guasti cagionati dai ladri	10% ₁ con minimo di Euro 350,00		Euro 5.000,00
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> E) Beni all'aperto		Euro 350,00	
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> G) Garanzia per uffici		Euro 250,00	€ 2.500,00

<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> H) Atti vandalici		€uro 250,00	€ 2.500,00
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> N) Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave		€uro 250,00	
<u>GARANZIE COMPLEMENTARI</u> N) Parcheggi		€uro 500,00	

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO DEL PROGETTO FURTO E RAPINA

Somma assicurata	
Partita 1 - Patrimonio Mobiliare,per	€ 25.000,00
Partita 2 - Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave,per	€ 3.500,00
Partita 3 - Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati,.....per	€ 3.500,00
Partita 4 - Beni all'aperto.....per	€ 3.000,00